

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 82, commi 1 e 8, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale prevede, fra l'altro, un'indennità di funzione per il Sindaco ed i componenti degli organi esecutivi dei Comuni, disponendo che tale indennità sia dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119: *“Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265”* ove, all'art. 4, si prevede che nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti al vicesindaco è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco e agli assessori comunali un'indennità mensile pari al 10% di quella del Sindaco;

Visto l'art. 1, comma 54, della Legge n. 266/2005, il quale ha stabilito che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, le indennità di funzione sono rideterminate in riduzione, nella misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30.09.2005;

Considerato che i valori economici di riferimento per le indennità di funzione degli amministratori locali, stabiliti dal DM n. 119 del 04 aprile 2000, ridotti del 10% ai sensi dell'art. 1 comma 54 della Legge n. 266/2005, risultano essere pari ad € 1.162,03 per il Sindaco, € 174,30 per il Vicesindaco ed € 116,20 per gli Assessori;

Considerate le difficoltà e le responsabilità che i Sindaci dei piccoli comuni incontrano nello svolgimento delle proprie funzioni e attività, non certo inferiori a quelle del Sindaco di un grande Comune;

Visto l'art. 57 quater del D.L. 26.10.2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19.12.2019, n. 157, il quale prevede testualmente: *“Art. 57-quater. Indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia.*

- 1. Dopo il comma 8 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente: “8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”.*
- 2. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.*
- 3. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali”.*

Visto il decreto del Ministero dell'Interno in data 23/07/2020, il quale, acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 23/06/2020, dispone che: la misura mensile dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3000 abitanti, ferma restando la riduzione del 10 per cento di cui all'art. 1, comma 54, della legge 23.12.2005, n. 266,

sono incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, fino all'85% della misura dell'indennità stabilita per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5000 abitanti (in misura pari ad € 1.659,38 lordi);

Pertanto, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di Sindaco, lo Stato corrisponde, a decorrere dall'anno 2020, un contributo annuo che, per i Comuni fino a 1000 abitanti ammonta ad € 3.287,58 ed è quindi pari a circa il 55% dell'importo necessario per la copertura della maggior spesa;

Considerato che il Comune beneficiario che non utilizza il suddetto contributo nell'esercizio finanziario è tenuto a riversare l'importo non utilizzato sul Capo XIV - capitolo 3560 "entrate eventuali diverse del Ministero dell'Interno" - art.03 "recuperi, restituzioni e rimborsi vari";

Considerato che:

- il Comune di Montaldo Torinese ha una popolazione inferiore a 1000 abitanti;
- la misura mensile dell'indennità di funzione del sindaco stabilita dal D.L. 4/04/2000, n. 119, per i Comuni con popolazione da 3000 a 5000 abitanti era fissata in € 2.169,12 - importo rideterminato in € 1.952,21 a seguito della decurtazione permanente del 10% stabilita con l'art.1, comma 54, della Legge 266/2005;
- la misura mensile dell'indennità di funzione del sindaco stabilita dal D.L. 4.4.2000, n. 119, per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti era fissata in € 1.291,14 - importo rideterminato in € 1.162,03 a seguito della decurtazione permanente stabilita con l'art.1, comma 54, della Legge 266/2005;

Ritenuto opportuno, al fine di assicurare gli equilibri di bilancio e limitazione della spesa, in rapporto alla legislazione previgente di cui all'articolo 16, comma 17, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prima dell'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, l'indennità di funzione del Sindaco di questo Comune verrà fissata in € 1.162,03;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti del Piemonte - Sezione controllo - n.12/2021/SRCPIE/PAR del 26.1.2021, con la quale è stato chiarito che i comuni con popolazione fino a 3000 abitanti che intendono aumentare l'indennità di funzione dei sindaci entro il tetto massimo dell'85% della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, debbano sostenere direttamente una quota di maggiori oneri con fondi propri, non potendo finanziare l'incremento esclusivamente con i trasferimenti assegnati dallo Stato a decorrere dall'anno 2020;

Considerato, inoltre, che l'art. 82, comma 8 bis, del D.Lgs. 267/2000, prevede la possibilità di incremento dell'indennità di funzione esclusivamente a favore dei Sindaci, non prevedendo alcuna modifica per le indennità spettanti al Vicesindaco e agli assessori, che pertanto rimangono invariate;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra e nelle more dell'emanazione del predetto DM, di determinare in via provvisoria dal 04/10/2021 al 31/12/2021, la maggiorazione dell'attuale indennità mensile di funzione del Sindaco, nella misura di € 337,97, nell'ambito del contributo sopra riportato di complessivi € 3.287,58, onde evitare aggravii per il bilancio comunale, a fronte dell'importo consentito di € 497,35 previsto;

Ritenuto opportuno fissare dall'insediamento della nuova amministrazione quindi a far data dal 04/10/2021 e sino al 31/12/2021, come da prospetto che segue, l'indennità di funzione mensile degli amministratori comunali:

- Sindaco € 1.500,00
- Vicesindaco € 87,15 (ovvero € 174,30/2)
- Assessore € 116,20

Acquisite agli atti le dichiarazioni circa la situazione lavorativa del Sindaco e dei componenti della Giunta Comunale;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto di confermare per l'anno 2021 e fino a fine mandato le suddette indennità di carica nei medesimi importi succitati;

Visto il parere tecnico favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 II comma del D. Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione espressi nei modi di legge:

presenti n. 11, votanti n. 11, favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0

DELIBERA

Di richiamare a far parte del presente dispositivo quanto esposto in narrativa e, pertanto:

1. Di determinare, con decorrenza 04/10/2021, come da prospetto che segue, l'indennità di funzione mensile degli amministratori comunali:

Indennità DM 119/2000	Indennità attribuibile (ridotto del 10%)	Misura mensile indennità incrementata all'85% della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei Comuni fino a 5000 ab. (pari ad € 1.952,21 con riduzione del 10%)	Incremento massimo della misura mensile dell'indennità (1.659,38 – 1.162,03)	Incremento attribuito della misura mensile dell'indennità attribuita (3.287,58/12)
€ 1.291,14	€ 1.162,03	€ 1.659,38	€ 497,35	€ 273,97

2. Di dare atto che l'importo di € 3.287,58 - pari al contributo riconosciuto dallo Stato con D.M. 23/07/2020 sarà restituito al Ministero dell'Interno per un importo pari ad € 2.465,68 (ovvero 3.287,58/12*9 - da Gennaio a Settembre 2021);

3. Di determinare la maggiorazione dell'attuale indennità mensile di funzione del Sindaco nella misura di € 337,97, nell'ambito del contributo sopra riportato di complessivi € 3.287,58, onde evitare aggravii per il bilancio comunale, a fronte dell'importo consentito di € 497,35 previsto, a decorrere dal 04/10/2021;

4. Di dare atto, altresì, che in sede di approvazione dei bilanci di previsione degli esercizi finanziari di durata del mandato del Sindaco viene inoltre accantonata l'indennità di fine mandato, pari ad una mensilità annua;

5. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio finanziario, per gli adempimenti di propria competenza;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere in merito

con separata votazione espressa nei termini di legge:

presenti n. 11, votanti n. 11, favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0

DELIBERA

Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : SERGIO GAIOTTI

Il Vice-Segretario Comunale
F.to : Dott. ROBERTO INFERRERA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 303 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 03/11/2021 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs 18.08.2000, n.267

Lì 03/11/2021

Il Vice-Segretario Comunale
F.to: Dott. ROBERTO INFERRERA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Montaldo Torinese , lì 03/11/2021

Il Vice-Segretario Comunale
Dott. ROBERTO INFERRERA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18-ott-2021

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D.Lvo 18-08-2000, n.267)
- Si certifica che la presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del D.Lvo n. 267/2000.

Lì, 18-ott-2021

Il Vice-Segretario Comunale
F.to Dott. ROBERTO INFERRERA